

## DECRETO MINISTERIALE 89 DEL 7 agosto 2020

### ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all'impegno dell'Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire **la frequenza in presenza.**

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal **team docenti** e **dal consiglio di classe**, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe **concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare** e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). **L'eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie,** verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

### DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta **salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali** secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

### NOTA 1990 del 5 Novembre

In generale, in materia di inclusione scolastica **per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI** il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli **alunni con disabilità**, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica "effettiva" e non solo formale, volta a "mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica". **I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato,** in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.

Le medesime comunità educanti valuteranno, inoltre, se attivare misure per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano effettivamente

determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti; parimenti, si potranno prevedere misure analoghe anche con riferimento a situazioni di “digital divide” non altrimenti risolvibili.

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.

Dovrà essere garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Le Ordinanze della Regione Umbria per quanto riguarda la normativa nazionale hanno fatto riferimento a:

O.M.69 del 30 Ottobre	RIFERIMENTO	O.M.71 del 13 Novembre	RIFERIMENTO	O.M.74 del 20 Novembre	RIFERIMENTO
A decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.	Decreto Ministeriale n.89 del 7/8/2020	Art. 31. A decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in	Decreto Ministeriale n.89 del 7/8/2020  DPCM del 13 Novembre  Nota min 1990 del 5 Novembre	Art. 31. A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le disposizioni di cui al	Decreto Ministeriale n.89 del 7/8/2020  DPCM del 13 Novembre  Nota min 1990 del 5 Novembre

		didattica digitale integrata. Le disposizioni di cui al periodo che precede si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (Ie FP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.		periodo che precede si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (Ie FP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.	
--	--	---	--	---	--

## RIFLESSIONE

Il **Decreto Ministeriale n.89 del 7 Agosto 2020** che ha trasmesso le linee guida della DDI mette al centro dell'attenzione didattica una questione fondamentale:

### **VALUTARE SE L'ALUNNO CON DISABILITÀ HA LE COMPETENZE NECESSARIE PER FRUIRE DELLA DDI e IN QUALE MISURA**

Da questa analisi deriverà la responsabilità dell'Istituzione Scolastica di garantire loro il diritto all'istruzione in presenza, nel caso in cui si rilevasse la difficoltà, parziale o totale, di seguire i percorsi della DDI.

SI RIPORTA IL TESTO:... *“per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all'impegno dell'Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza.”*

Per tutti gli alunni BES le Linee Guida per la DDI danno alla scuola il compito di definire, sentendo anche la famiglia, quali possono essere le modalità più opportune per coinvolgere gli alunni nel percorso in DDI che, essendo personalizzato, dovrà essere riportato nel PDP.

SI RIPORTA IL TESTO

*“L'eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.”*

Il **DPCM 3 Novembre 2020** prevede la possibilità in caso di necessità di realizzare attività in presenza sia per l'attivazione di laboratori (è sotteso il riferimento a disabilità gravi) sia per mantenere una relazione educativa che non trova le condizioni funzionali in una DDI per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

SI RIPORTA IL TESTO

*...Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.*

In questo senso il DPCM conferma l'indirizzo, già delineato nelle Linee guida della DDI, relativo alle attività di didattica in presenza, includendo gli alunni BES per i quali si rilevi l'impossibilità parziale di armonizzare interamente i percorsi di DDI ai Piani Didattici Personalizzati.

La Nota 1990 del 5/11/2020 richiama, poi, il principio per cui la scuola è tenuta a garantire la frequenza in presenza degli alunni con disabilità.

**SI RIPORTA IL TESTO**

*“In generale, in materia di inclusione scolastica **per tutti i contesti ove si svolga attività in DDI** il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in presenza per gli alunni con disabilità...”*

La Nota introduce poi il principio fondamentale di assicurare una inclusione sostanziale e non formale

**SI RIPORTA IL TESTO**

*“... segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino un'inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi effettiva inclusione scolastica”.*

Al fine di raggiungere questo obiettivo affida alla responsabilità del Dirigente Scolastico, dei docenti di classe e del docente di sostegno in accordo con la famiglia, il compito di individuare le strategie migliori coinvolgendo nelle attività gruppi di alunni della classe secondo articolazioni che possono essere opportunamente determinate dal Consiglio di classe/equipe pedagogica.

**SI RIPORTA IL TESTO**

*“....I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, favoriranno la frequenza dell'alunno con disabilità, in coerenza col PEI, nell'ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, che potrà variare nella composizione o rimanere immutato, in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua, nell'interesse degli studenti e delle studentesse.”*

Considerando quanto sopra esposto ritengo che ogni Consiglio di classe/Equipe pedagogica debba determinare i bisogni degli alunni con disabilità, BES e comunque con PDP della propria classe, relativamente alla fruizione dei percorsi di DDI, al fine di valutare l'opportunità di integrare la DAD con attività formative in presenza per realizzare una proficua relazione educativa.

A titolo esemplificativo si potrebbe articolare la rilevazione sui seguenti aspetti:

- competenze tecnologiche
- grado di disabilità
- livelli di partecipazione nelle diverse discipline
- livelli di attenzione
- livelli di motivazione

Questa analisi può ragionevolmente rappresentare lo strumento indispensabile per effettuare scelte adeguate sia rispetto ai diritti degli alunni interessati sia rispetto agli obblighi normativi.